

# CITTÀ DI AFRAGOLA

## REGOLAMENTO DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

(approvato con Delibera di Giunta n. 109 del 22/07/2016  
e Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28/07/2016)

### **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Nell'attuale sistema di gestione integrata del servizio di igiene urbana del Comune di Afragola riveste particolare importanza la presenza di strutture aventi le caratteristiche di "Centro di Raccolta", infrastrutture di supporto al servizio di gestione e raccolta dei rifiuti urbani (porta a porta e domiciliare).
2. I Centri di raccolta sono sostanzialmente aree presidiate ed allestite dove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante le operazioni di raggruppamento per frazioni omogenee di rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, al fine di ottimizzarne sia l'intercettazione degli stessi e sia la resa in termini di percentuale di raccolta differenziata, ed inoltre, anche migliorarne la fase del trasporto successivo agli impianti di trattamento/recupero.
3. Il presente regolamento stabilisce i criteri per una corretta gestione dei Centri di Raccolta e ne disciplina sia l'accesso sia le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. Ambiente 08/04/2008 e ss. mm. ii.
4. E' fatta salva la competenza della Giunta di deliberare norme specifiche per ogni singolo centro di raccolta che sarà allestito nel territorio del Comune di Afragola, in particolare per quanto attiene la scelta dell'affidatario della gestione del singolo centro di raccolta, nonché le norme più di dettaglio relative alla gestione dello specifico centro.

### **Art. 2 – INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA.**

L'individuazione dei singoli centri di raccolta è competenza esclusiva della Giunta Comunale.

### **Art. 3 - IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE**

1. Il Responsabile della Gestione del Centro di Raccolta è il soggetto cui sarà affidata la gestione di ogni singolo centro, debitamente in possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti.
2. Il soggetto affidatario di cui al precedente comma ha l'obbligo di provvedere all'iscrizione del Centro di Raccolta al sistema SISTRI, versando con cadenza annuale il contributo fissato dalla normativa di riferimento così come disposto dall'articolo 5 comma 1-bis del DM 52/2011, modificato dal DM 141/2012, e successivi.
3. Il Responsabile della Gestione del centro di raccolta è obbligato al rispetto di quanto contenuto nella normativa di settore, ed in particolare del disposto del D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., e, oltre ad assumere tutte le funzioni demandategli dalle norme del presente Regolamento, ha, tra l'altro, la responsabilità sulla corretta gestione dei rifiuti, del rispetto delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, sulle procedure di emergenza in caso di incidenti e sulla sorveglianza del centro durante le ore di apertura.

### **Art. 4 – GLI OPERATORI DEL SERVIZIO**

1. Sono operatori del Servizio i soggetti, individuati dal Responsabile della Gestione tra il proprio personale dipendente, sottoposti al coordinamento del Responsabile del Servizio, a cui è affidata la custodia e la corretta tenuta del centro durante le ore di apertura, anche in termini di riassetto e pulizia dell'area.
2. Gli operatori del servizio hanno il compito di controllare ed assistere l'utenza durante le fasi di conferimento dei rifiuti, dando indicazioni circa il corretto deposito dei rifiuti conferiti.  

I rifiuti non pericolosi e di ridotte dimensioni potranno essere depositati direttamente dall'utenza nei contenitori indicati per ciascuna tipologia, mentre i rifiuti di maggiore ingombro saranno consegnati dall'utenza agli operatori del servizio che provvederanno alla opportuna allocazione negli specifici contenitori.
3. Gli operatori del servizio, al fine di garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento, sono tenuti a:

- a) identificare chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il centro di Raccolta, in modo da verificarne i requisiti per l'accesso (residenza o domicilio nel comune di Afragola e attestazione iscrizione ruolo tassa comunale);
- b) controllare che vengano conferiti solo i rifiuti di cui all'allegato I "Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati" del D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e che gli stessi vengano conferiti nel rispetto della normativa vigente relativamente alla tipologia, presenziando alle operazioni in ogni sua fase;
- c) segnalare ogni eventuale irregolarità o inosservanza alle presenti norme direttamente al Responsabile del Servizio o suo sostituto;
- d) vietare lo scarico per quei rifiuti che non presentano caratteristiche adeguate al recupero cui successivamente dovranno essere sottoposti;
- e) garantire che le modalità e la durata del deposito dei rifiuti sia conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, in particolare del D.M. 8 aprile 2008 e ss. mm.ii.;
- g) mantenere le opportune registrazioni dei rifiuti, utilizzando le schede, conformi ai modelli indicati dal D.M. Ambiente 8 aprile 2008, parti integranti del presente regolamento, da compilarsi entrambe mediante pesatura, indicate come:

- SCHEDA A - "scheda rifiuti in ingresso utenze non domestiche";

- SCHEDA B - "scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal centro di raccolta".

Le registrazioni sono:

- obbligatorie per tutti i movimenti di rifiuti in uscita dal centro di raccolta;
- obbligatorie per tutti i conferimenti in ingresso effettuati da utenze non domestiche;

E' fatta salva la competenza della Giunta di estendere anche alle utenze domestiche l'obbligo di registrazione per i conferimenti in ingresso solo per quelle tipologie di rifiuto che si riterrà opportuno indicare in modo particolare per ogni singolo centro di raccolta specificatamente individuato e disciplinato.

## **Art. 5 – LE MODALITA' DI ACCESSO**

1. Sono autorizzati ad accedere direttamente presso i Centri di Raccolta ed a conferire i rifiuti prodotti nel territorio comunale di Afragola (NA) solo i seguenti soggetti:
  - a) le persone fisiche (privati cittadini/utenze domestiche) con domicilio/residenza nel Comune di Afragola, iscritte al ruolo della tassa comunale dei rifiuti;
  - b) le utenze non domestiche, con sede nel Comune di Afragola, iscritte al ruolo nella tassa comunale dei rifiuti, limitatamente ai rifiuti potenzialmente assimilati agli urbani con esclusione di quelli derivanti da lavorazioni artigianali e industriali chiaramente classificabili come speciali;
  - c) scuole, parrocchie, società sportive, associazioni, comitati ed altri enti che collaborano nella raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti sulla base di autorizzazioni/convenzioni rilasciate dal Comune di Afragola.
  - d) il Gestore del servizio di Igiene Urbana del Comune di Afragola;
  - e) il personale del Comune di Afragola;
2. Per le operazioni di conferimento rifiuti da parte delle utenze in ingresso al centro è di norma consentito esclusivamente l'accesso pedonale, fatta salva la possibilità di derogare con atto deliberativo della giunta a tale limitazione.
3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura del centro di raccolta.
4. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è concesso solo esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.

## **Art. 6 – ORARIO DI APERTURA**

1. I centri di raccolta resteranno aperti:
  - il lunedì, il mercoledì, il venerdì ed il sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:00;
  - il martedì ed il giovedì dalle ore 12:00 alle ore 18:00,per un totale complessivo di 36 ore settimanali.

Fermo restando le 36 ore settimanali di apertura, resta a discrezione della Giunta comunale, qualora necessario, adottare provvedimenti per l'eventuale modifica degli orari di apertura,

#### **Art. 7 – TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI**

I rifiuti conferiti ai centri di raccolta, a seguito dell'esame visivo del personale operativo, saranno collocati, per flussi omogenei, in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, opportunamente individuate con apposita segnaletica .

Le tipologie di rifiuti che le utenze domestiche e non, direttamente o per il tramite del soggetto gestore del servizio di raccolta integrata, possono conferire negli appositi contenitori e/o cassoni posizionati, presso i centri di raccolta sono quelli di cui all'allegato I *"Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati"* del D.M. Ambiente 8 aprile 2008, cui si rimanda nel dettaglio.

E' fatta salva la possibilità riservata alla giunta comunale di adottare restrizioni e limitazioni rispetto a tutti i codici CER previsti dall'allegato I *"Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati"* del D.M. Ambiente 8 aprile 2008, per ogni specifico centro di raccolta.

#### **Art. 8 – LE MODALITA' E LA DURATA DEL DEPOSITO DEI RIFIUTI**

Il deposito dei rifiuti deve rispettare quanto indicato all'articolo 5 del D.M. 8 aprile 2008, ed in particolare:

- il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza;
- il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero;
- le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi. In particolare deve essere prestata massima attenzione alle operazioni di conferimento e movimentazione dei rifiuti ingombranti contenenti sostanze pericolose (ad esempio i frigoriferi, le Tv e i monitor) in modo da evitare la fuoriuscita delle sostanze pericolose in essi contenute;

- per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- il deposito dei rifiuti liquidi deve avvenire evitando dispersioni nell'ambiente;
- il deposito degli accumulatori deve avvenire evitando la fuoriuscita di liquidi dalle stesse batterie;
- il deposito dei RAEE deve avvenire evitando l'accatastamento degli stessi, al fine di garantire la sicurezza degli operatori e l'integrità delle stesse apparecchiature.
- i rifiuti devono essere depositati all'interno dei contenitori/cassoni entro gli spazi delimitati per ciascuna tipologia;
- la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore ai tre mesi.

#### **Art. 9 – GLI OBBLIGHI**

1. Gli utenti sono obbligati a :
  - a. Rispettare tutte le norme del presente regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio, nonché quanto altro deliberato dalla giunta in merito a ciascun centro di raccolta;
  - b. Raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale del Centro di raccolta;
  - c. Esibire idoneo documento di riconoscimento e iscrizione al ruolo della tassa comunale sui rifiuti , quando richiesto dagli operatori del servizio;
  - d. Conferire rifiuti asciutti e già separati per il conferimento;
  - e. Gettare i rifiuti negli appositi contenitori;
  - f. Accedere al centro secondo le modalità di cui al precedente articolo 4.

#### **Art. 10 – I DIVIETI**

Presso il centro di raccolta **è severamente vietato** :

- a. Accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti non autorizzati così come prescritto dal precedente articolo 4 comma 1.
- b. Accedere con modalità diverse da quelle prescritte al precedente articolo 4 commi 2, 3 e 4.

- c. Depositare rifiuti solidi urbani indifferenziati.
- d. Depositare qualunque tipologia di rifiuto non espressamente previsti dall'allegato I "Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati" del D.M. Ambiente 8 aprile 2008.
- e. Depositare rifiuti con modalità differenti da quelli indicate nel precedente articolo 7.
- f. Immettere nei vari contenitori/cassoni rifiuti diversi da quelli indicati e/o depositare rifiuti fuori dai contenitori e dagli spazi adibiti al loro deposito
- g. Non ottemperare agli obblighi previsti dal precedente articolo 8.
- h. Rovistare nei contenitori/cassoni per asportare rifiuti di ogni genere.
- i. Depositare, da parte di utenze non domestiche, rifiuti speciali provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali
- l. Depositare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del centro di raccolta.
- m. Effettuare operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche che possano compromettere le successive operazioni di recupero. In particolare è vietato effettuare operazioni con le quali danneggiare le apparecchiature con conseguente rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente
- n. Effettuare qualsiasi attività di trasporto e di manutenzione che possa generare movimentazione di mezzi durante le ore di apertura e di accesso al centro da parte dell'utenza.

## **Art. 11 – I CONTROLLI**

1. Le attività di controllo in materia avvengono:

- Su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
- Su richiesta scritta da parte del Responsabile del servizio;
- Su diretta iniziativa dell'ufficio di Polizia Locale, del Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune, e/o degli organi di controllo in materia di tutela e vigilanza ambientale.

2. Il Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente regolamento.

3. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

In qualsiasi momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli Organi di Polizia, del contenuto dei sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle norme del presente regolamento, garantendo il rispetto delle indicazioni del garante per la privacy circa la raccolta differenziata dei rifiuti.

4. Nel caso non risulti possibile, o si rilevi non efficace, adottare le modalità di controllo di cui al precedente comma 3, come indicato anche dal garante per la privacy, l'Amministrazione potrà avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo dei centri di raccolta e delle aree prospicienti. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali ai sensi dell'Articolo 4 lettera b del D.Lvo 196/2003. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con proprio provvedimento dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 12 – Danni e risarcimenti.**

1. Il soggetto cui è affidata la Gestione di ogni singolo centro di raccolta è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del centro di raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni.

2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.

3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

#### **Art. 13 – Sanzioni.**

1. Per le violazioni dei divieti posti all'art. 9 del presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, in



applicazione del disposto dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie commisurate nella misura da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al Sistema Penale".

4. Il soggetto affidatario della gestione di ogni singolo centro di raccolta è tenuto a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e vigilanza ambientale.

#### **Art. 14 – Rinvio Normativo**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo in contrasto con lo stesso.

2. Nelle more dell'approvazione del presente regolamento dal competente Organo consiliare il Sindaco, per motivi di urgenza, potrà adottare apposita Ordinanza ai sensi di Legge per rendere immediatamente esecutivo il presente dispositivo.

3. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione dei Centri di Raccolta non contenute nel presente Regolamento potranno essere apportate in via transitoria mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco. Tali modifiche dovranno in ogni caso essere successivamente recepite dall'organo Consiliare mediante modifica del Regolamento stesso.

4. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

**SCHEDA A - rifiuti in ingresso utenze non domestiche.\***

	Numero: Data:
Centro di raccolta	
Sito in	
Via e numero civico	
CAP	
Telefono	
Fax	

Descrizione tipologia del Rifiuto:

Codice dell'Elenco dei Rifiuti:

Azienda:

Partita IVA:

Targa del mezzo che conferisce:

Quantitativo conferito al centro di raccolta: (Unità di misura: )

\* La presente scheda può essere utilizzata anche per i conferimenti in ingresso delle utenze domestiche solo per quelle tipologie di rifiuto che la Giunta Comunale riterrà opportuno indicare in modo particolare per ogni singolo centro di raccolta specificatamente individuato e disciplinato.

**SCHEDA B - rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal centro di raccolta**

	Numero: Data:
Centro di raccolta	
Sito in	
Via e numero civico	
CAP	
Telefono	
Fax	

Descrizione tipologia del Rifiuto:

Codice dell'Elenco dei Rifiuti:

Quantitativo avviato a recupero/smaltimento: (Unità di misura: )